



**DELIBERAZIONE N. 165 DEL 19.12.2023**

**OGGETTO. Artt. 16 e ss. del CCNL del Comparto "Funzioni locali" triennio 2019-2021: "Incarichi di Elevata Qualificazione". Criteri per la Istituzione delle Elevate Qualificazioni, per la graduazione della specifica Retribuzione di Posizione e per il conferimento e revoca degli Incarichi. Approvazione Disciplinare.**

La Presidente introduce l'argomento facendo una breve disamina dell'evoluzione dell'Istituto delle Posizioni Organizzative e dell'Alta Professionalità - oggi denominati Incarichi di Elevata Qualificazione - all'interno dell'Ente camerale.

La C.C.I.A.A. di Bari ha provveduto, sin dall'anno 2000 - in attuazione degli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999 - ad istituire l'Area delle Posizioni Organizzative (Deliberazione di Giunta n. 299 del 27.10.2000) individuandone i criteri che nel tempo hanno avuto modifiche ed integrazioni anche in rapporto alla diverse ristrutturazioni organizzative dell'Ente camerale.

Successivamente alla ristrutturazione disposta con Deliberazione di Giunta n. 43 del 14.04.2015, la Giunta camerale con Deliberazione n. 87 del 16.07.2015 ha ritenuto opportuno che l'Ente continuasse a fruire dell'apporto valoriale aggiuntivo del ruolo assunto dai responsabili di Area di Posizione Organizzativa e dell'Alta Professionalità introdotti dai CC.NN.LL. del 31.03.1999 e del 22.01.2004.

Gli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e di Alta Professionalità di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004 in essere nella C.C.I.A.A. di Bari e in scadenza il 16 novembre 2018, sono stati prorogati, con Determinazione del Segretario Generale n. 96 del 14.11.2018, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del C.C.N.L. (21 maggio 2019).

La sottoscrizione del C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto delle "Funzioni Locali" ha attuato negli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 la revisione del sistema delle Posizioni Organizzative. L'art. 13 "Area delle Posizioni Organizzative" ha unificato sostanzialmente i precedenti art. 8 del C.C.N.L. 1999 (Posizioni Organizzative) e art. 10 del C.C.N.L. 2004 (Alte Professionalità) prevedendo due ipotesi di istituzione di Posizioni Organizzative.

Il 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. per il triennio 2019-2021 del personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali", il quale al Titolo III "Ordinamento professionale" - Capo I ha introdotto un nuovo "Sistema di classificazione" del personale passando dalle Categorie alle Aree e ha inoltre istituito e disciplinato al Capo II - artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 gli incarichi di Elevata Qualificazione portando alla disapplicazione degli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

Nell'anno 2023 è rimasto vigente il "Disciplinare delle Posizioni Organizzative della CCIAA di Bari" approvato con Deliberazione di Giunta n. 73 del 15.07.2019 nel quale sono stati indicati i criteri da



seguire per l'istituzione delle Posizioni Organizzative, la graduazione della Retribuzione di Posizione, la disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di titolarità definiti con Determinazione del S.G. n. 56 del 30.08.2019. Tale Disciplinare è stato aggiornato con un "Addendum" con la Determinazione Presidenziale n. 14 del 29.12.2022, ratificata con Deliberazione di Giunta n. 1 del 31.01.2023.

In data 25 ottobre 2022 il Segretario Generale con le Determinazioni dal n. 83 al n. 96 ha effettuato l'affidamento degli incarichi a far data dal 1 novembre 2022 per la durata di un anno in quanto entrava in vigore dal 1 aprile 2023 il nuovo inquadramento del personale dell'area non dirigenziale. in ottemperanza all'art. 13 co. 2 del C.C.N.L. del 16/11/2022, adottato dalla C.C.I.A.A. di Bari con Determinazione del Segretario Generale n. 26 del 30.03.2023.

La Relatrice evidenzia che è necessario procedere alla rideterminazione del quadro afferente le Elevate Qualificazione ai sensi del Capo II "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione" articoli dal 16 al 19 del C.C.N.L. del 16/11/2022.

In data 6 ottobre 2023 la Giunta camerale con provvedimento n. 103 ha deliberato la nuova "Macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari" con la quale l'Ente camerale ha avviato il proprio iter di ristrutturazione.

Nelle more della definizione della microstruttura, adottata con Determinazione del Segretario Generale n. 97 del 15.12.2023, si è reso necessario procedere ad una proroga tecnica delle Elevate Qualificazioni in essere fino al 31.12.2023, disposta con Determinazione del Segretario Generale n. 71 del 31.10.2023.

Ciò premesso, è stato redatto un Disciplinare adeguato alla normativa vigente e alle necessità attuali dell'Ente, di cui all'Allegato A) posto a corredo del presente provvedimento.

La Relatrice fa notare che la disciplina delle Elevate Qualificazioni, sotto il profilo delle relazioni sindacali, resta materia di **confronto** sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 2019-2021, seguenti lettere:

- *d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;*
- *e) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;*
- *g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del CCNL del 16/11/2022.*

L'Amministrazione con nota prot. n. 0114360/U del 24.11.2023 ha inviato alle rappresentanze sindacali e alla Rsu l'Informativa ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere d-e) del C.C.N.L. del 16/11/2022 in relazione al "DISCIPLINARE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DELLA CAMERA DI



“COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI” discussa nella seduta di Delegazione Trattante del 28.11.2023, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del provvedimento da adottare.

Essendo, quindi, necessario adottare un'organica disciplina relativa ai presupposti, alle modalità e alla competenza per la istituzione delle Elevate Qualificazioni nell'ambito del sistema organizzativo dell'Amministrazione, nonché ai criteri per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione nel rispetto della normativa contrattuale vigente, la Presidente invita la Giunta ad esprimersi in merito.

### LA GIUNTA

- Sentita la relazione della Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto camerale;
- Visti i vigenti CC.NN.LL. del personale non dirigenziale del Comparto “Regioni ed Autonomie Locali” e “Funzioni Locali”;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 299 del 27.10.2000 con la quale la C.C.I.A.A. di Bari ha provveduto, sin dall'anno 2000 - in attuazione degli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999 - ad istituire l'Area delle Posizioni Organizzative individuandone i criteri che nel tempo hanno avuto modifiche ed integrazioni anche in rapporto alla diverse ristrutturazioni organizzative dell'Ente camerale;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 43 del 14.04.2015 che ha attuato un processo di ristrutturazione organizzativa dell'Ente;
- Vista la Deliberazione n. 87 del 16.07.2015 con la quale la Giunta camerale ha ritenuto opportuno che l'Ente continuasse a fruire dell'apporto valoriale aggiuntivo del ruolo assunto dai responsabili di Area di Posizione Organizzativa e dell'Alta Professionalità introdotti dai CC.NN.LL. del 31.03.1999 e del 22.01.2004;
- Visto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto delle “Funzioni Locali” sottoscritto il 21/05/2018 che ha attuato negli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 la revisione del sistema delle Posizioni Organizzative, unificando sostanzialmente nell'art. 13 “Area delle Posizioni Organizzative” i precedenti art. 8 del C.C.N.L. 1999 (Posizioni Organizzative) e art. 10 del C.C.N.L. 2004 (Alte Professionalità) con la previsione di due ipotesi di istituzione di Posizioni Organizzative;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 96 del 14.11.2018 con la quale gli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e di Alta Professionalità di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004 in essere nella C.C.I.A.A. di Bari e in scadenza



il 16 novembre 2018, sono stati prorogati non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del C.C.N.L. del 21/05/2018 (21 maggio 2019);

- Richiamate le Determinazioni dal n. 83 al n. 96 del 25 ottobre 2022 con le quali il Segretario Generale ha effettuato l'affidamento degli incarichi delle Posizioni Organizzative a far data dal 1 novembre 2022 per la durata di un anno;
- Visto, in particolare, il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022, il quale al Titolo III "Ordinamento professionale" - Capo I ha introdotto un nuovo "Sistema di classificazione" del personale passando dalle Categorie alle Aree e ha inoltre istituito e disciplinato al Capo II - artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 gli incarichi di Elevata Qualificazione;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 26 del 30.03.2023 con la quale l'Ente camerale ha adottato dal 1 aprile 2023 il nuovo inquadramento del personale dell'area non dirigenziale in ottemperanza all'art. 13, co. 2 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 103 del 06.10.2023 avente ad oggetto "Macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari";
- Vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutive n. 104 del 06.10.2023 avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025";
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 131 del 25.10.2023 avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni";
- Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 71 del 31.10.2023 che ha effettuato una proroga tecnica delle Elevate Qualificazioni in essere fino al 31.12.2023, al fine di consentire la conclusione dell'iter connesso alla ristrutturazione dell'Ente;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 97 del 15.12.2023 avente per oggetto: "Struttura Organizzativa dell'Ente. Articolazione e Organizzazione degli Uffici";
- Richiamato il "Disciplinare delle Posizioni Organizzative della CCIAA di Bari" approvato con Deliberazione di Giunta n. 73 del 15.07.2019, nel quale sono stati indicati i criteri da seguire per l'istituzione delle Posizioni Organizzative, la graduazione della Retribuzione di Posizione, la disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di titolarità definiti con successiva Determinazione del Segretario Generale n. 56 del 30.08.2019;
- Richiamata la Determinazione Presidenziale n. 14 del 29.12.2022, ratificata con Deliberazione di Giunta n. 1 del 31.01.2023, che ha aggiornato tale Disciplinare con un "Addendum";
- Constatato che con nota prot. n. 0114360/U del 24.11.2023 il Segretario Generale ha inviato alle rappresentanze sindacali e alla Rsu l'Informativa ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere d-e) del C.C.N.L. del 16/11/2022 in relazione al "*DISCIPLINARE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI*";
- Visto il verbale posto agli atti della Delegazione Trattante del 28.11.2023;
- Condivisa la necessità di adottare un'organica disciplina relativa ai presupposti, alle modalità e alla competenza per la istituzione delle Elevate Qualificazioni nell'ambito del sistema organizzativo dell'Amministrazione nonché ai criteri per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;



- Esaminata la proposta di Disciplinare denominata *"DISCIPLINARE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI"* di cui all'allegato A), posto a corredo della presente Deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- Preso atto delle risultanze delle attività di informazione e confronto tenutesi con le Organizzazioni Sindacali territoriali nonché con le RSU interne ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere d-e) del C.C.N.L. del 16/11/2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2019 – 2021, come da verbale posto in atti;
- Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione del quadro afferente le Elevate Qualificazione ai sensi del Capo II "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione" articoli dal 16 al 19 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Michele Lagioia, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato;
- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in video conferenza e in presenza da quelli in aula

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il *"DISCIPLINARE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI"* che individua i criteri generali per l'istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi del C.C.N.L. 16/11/2022, allegato alla presente Deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Angela Patrizia Partipilo)**

**LA PRESIDENTE**  
**(Lucia Di Bisceglie)**



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

## DISCIPLINARE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

### PREMESSA

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2019-2021, il quale - al Titolo III, Capo II artt. 16 e ss. - è nuovamente intervenuto sulla disciplina giuridica ed economica degli incarichi (già) di posizione organizzativa (P.O.), oggi denominati di Elevata Qualificazione (EQ).

Sotto il profilo delle relazioni sindacali, resta materia di **confronto** sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 2019-2021:

d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;

e) *i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;*

g) *la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL.*

Continuano invece a costituire materie di **contrattazione integrativa**, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del CCNL 2019-2021:

*"j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;*

*u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;*

*v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; ...".*

La delegazione trattante del 30 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. u) nell'ambito delle negoziazioni sul riparto delle risorse decentrate, ha approvato il trasferimento a partire dall'anno 2024 di risorse dal fondo decentrato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni di un importo pari ad € 20.000 nel rispetto del limite di finanziamento complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e riportato nell'art. Articolo 6 "Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie" al comma 6 del CDI normativo ed economico relativo al triennio 2023-2025.

Di seguito il Disciplinare delle Elevate Qualificazioni della Camera di C.I.A.A. di Bari



## TITOLO I ISTITUZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

### **Art. 1 - Oggetto e Finalità**

Il presente Disciplinare contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento degli incarichi, alla graduazione della retribuzione di posizione e ai criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato per gli incarichi sulle posizioni di Elevata Qualificazione, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Per "Elevata Qualificazione" si intende un incarico che comporti, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:

- a) responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

### **Art. 2 - Competenza in materia di istituzione delle Elevate Qualificazioni**

1. La istituzione delle Elevate Qualificazioni, che deve necessariamente precedere l'affidamento del relativo incarico di titolarità, è di competenza del Segretario Generale, il quale vi provvede, sentiti i Dirigenti, con apposito provvedimento motivato nell'esercizio di poteri datoriali di micro organizzazione, nell'ambito delle risorse economiche appositamente assegnate con il budget direzionale di cui al D.P.R. n. 254/2005.
2. La istituzione di Elevata Qualificazione e l'affidamento della relativa titolarità deve rispondere a principi di efficienza nell'impiego delle risorse economiche assegnate e di ottimizzazione e valorizzazione delle competenze delle risorse umane affidate.
3. La graduazione delle Elevate Qualificazioni è rimessa a specifici atti organizzativi di diritto comune assunti dal Segretario Generale.



4. La titolarità della Elevata Qualificazione può essere attribuita ai dipendenti classificati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ai sensi del vigente sistema di classificazione del personale di cui al CCNL Funzioni Locali.

### **Art. 3 – Criteri per la istituzione delle Elevate Qualificazioni**

1. La Camera di Commercio di Bari riconosce al proprio interno le posizioni di lavoro del tipo a) come previste dall'art. 16 del CCNL 2019-2021 Autonomie Locali, ovvero posizioni di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa:

2. Potranno essere istituite le Elevate Qualificazioni che integrano, in tutto o in parte, i sottoelencati requisiti strutturali:

- A. COMPLESSITÀ GESTIONALE** (Consiste nella quantificazione numerica delle unità di personale direttamente gestite o coordinate ed esprime, in termini quantitativi, il "peso" obiettivo del coordinamento gestionale, inteso quale attività direttiva e coordinativa delle risorse umane).
- B. COMPLESSITÀ FUNZIONALE** (Consiste nella quantificazione numerica dei profili professionali direttamente gestiti o coordinati, ed esprime, in termini qualitativi, la portata dell'attività coordinativa delle risorse umane).
- C. COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA** (Indica la presenza, nella struttura di preposizione, di più centri decisionali dotati di autonomia organizzativa o di responsabilità procedimentale - servizi, sezioni, unità operative, uffici - con la conseguente esigenza di una consistente e qualificata attività di tipo coordinativo di unità organizzative eterogenee).
- D. COINVOLGIMENTO STRATEGICO** (Rileva il livello e il grado di coinvolgimento della Elevata Qualificazione nell'azione strategica dell'Ente, intesa quale possibilità, per la stessa, di collaborare alla realizzazione delle strategie dell'Ente e di utilizzare gli strumenti tecnici e organizzativi per perseguire gli obiettivi assegnati all'Area dagli organi di vertice dell'ente).
- E. AUTONOMIA DECISIONALE** (Focalizza l'ampiezza dell'autonomia decisionale e il livello di discrezionalità tecnica rimesso alle facoltà di scelta della Elevata Qualificazione, con riguardo al grado di dettaglio recato dalla formulazione degli obiettivi assegnati da parte del Dirigente e/o dalla normativa che disciplina la materia).
- F. COMPLESSITÀ DEI PROCEDIMENTI E/O PROGETTI GESTITI** (Esprime il grado di complessità procedimentale e/o progettuale, rilevando i procedimenti complessi - quali, esemplificativamente, quelli fasici a formazione progressiva, o quelli intersettoriali - o i progetti di elevata complessità gestiti dalla Elevata Qualificazione).
- G. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI GESTITE** (Delinea il grado di coinvolgimento della Elevata Qualificazione in attività di supporto a settori diversi da quello di appartenenza, con






effetto esterno o interno, ed esprime il livello di polivalenza necessario per l'assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione, in termini professionali, organizzativi, gestionali, funzionali, cognitivi).

- H. MOLTEPLICITÀ DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO** (Esprime lo spettro di conoscenze professionali che la posizione richiede per l'assolvimento delle funzioni, rilevando la natura delle nozioni specialistiche richieste - giuridica, tecnica, contabile, organizzativa, etc. Il possesso necessario di cognizioni interdisciplinari incrementa la valutazione del ruolo).
- I. SUPPORTO AD ORGANI COLLEGIALI O MONOCRATICI** (Rileva la partecipazione necessaria, per attività di supporto, ad organi collegiali o monocratici. Focalizza il grado di apporto, assorbimento e coinvolgimento richiesto, alla Elevata Qualificazione, in attività specialistiche proprie dell'ambito funzionale di altri organi istituzionali).
- J. COMPLESSITÀ DEL SISTEMA RELAZIONALE** (Rileva l'intensità del profilo rivestito, dalla Elevata Qualificazione, nel complessivo sistema relazionale, esterno all'Ente, con specifico riferimento al grado di complessità ed eterogeneità dei rapporti intersoggettivi ed interorganici da gestire direttamente o indirettamente).
- K. ESPOSIZIONE AL GIUDIZIO E ALLA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO DI RIFERIMENTO** (Osserva i profili di responsabilità, tipologicamente diversificati, cui risulta esposta l'Elevata Qualificazione nell'azione svolta verso l'esterno. Esprime l'intensità del sistema responsabilizzante, che presiede la posizione, verso soggetti esterni all'Ente).
- L. ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E AGGIORNAMENTO RICHIESTA OVVERO SVOLTA D'INIZIATIVA** (Evidenzia l'attività di studio e ricerca richiesta ovvero svolta d'iniziativa mediante ricorso alle fonti conoscitive più diffuse per l'assolvimento dei compiti assegnati alla Elevata Qualificazione, nonché le esigenze di permanente accrescimento formativo ed aggiornamento professionale conseguente alla evoluzione tecnico-culturale delle materie di competenza).
- M. COMPETENZE PROFESSIONALI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE** (Esprime lo spessore professionale di profilo particolarmente rilevante richiesto, per il compiuto e regolare assolvimento dei compiti assegnati alla Elevata Qualificazione, nonché il livello applicativo delle conoscenze specialistiche nello svolgimento delle funzioni di competenza).

4. Nell'istituire le Elevate Qualificazioni di cui alla lettera a) dell'art. 16 comma 2 del C.C.N.L. del 16/11/2022, il Segretario Generale verificherà che le posizioni integrino adeguatamente i requisiti di cui alle lettere A - B - C - D - E - F nonché almeno 3 dei requisiti descritti nelle lettere G - H - I - J - K - L, dandone atto nel provvedimento istitutivo.



## TITOLO II


### CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

#### **Art. 4 – Fattori caratterizzanti le Elevate Qualificazioni**

1. I fattori caratterizzanti le Elevate Qualificazioni, ai fini della determinazione della graduazione delle stesse, sono così indicativamente evidenziati dalle norme contrattuali:
  - A. il grado di complessità organizzativa;
  - B. il livello di responsabilità amministrative e gestionali;
  - C. l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
2. Oltre ai predetti elementi di ponderazione, contrattualmente prescritti, l'amministrazione ha facoltà di assumerne ulteriori.
3. Oggetto della valutazione sono le mansioni proprie di ciascuna Elevata Qualificazione come oggettivo riflesso del provvedimento di costituzione della stessa, identificabili alla stregua dell'insieme di compiti e di responsabilità richiesti per l'adeguata copertura del ruolo e per il conseguente affidamento della relativa titolarità.

#### **Art. 5 – Criteri generali di graduazione della Retribuzione di Posizione**

1. La graduazione è condotta, in via generale, al momento della costituzione della singola Elevata Qualificazione, tenendo conto della situazione organizzativa in essere e viene aggiornata laddove il sistema delle competenze e delle responsabilità afferenti alla Elevata Qualificazione, subisca una rilevante modificazione incrementale o decrementale di responsabilità e complessità gestionale ed amministrativa. A tal fine non si tiene conto di eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno nel caso che la modifica di cui sopra risulti limitata, ovvero possa concretamente operare per un periodo minimale.
2. L'individuazione del valore economico di ciascuna Elevata Qualificazione avviene sulla base dell'iscrizione della stessa alle fasce economiche correlate a ciascuna tipologia.
3. Ai fini della graduazione delle Elevate Qualificazioni nell'ambito della micro organizzazione dell'Ente, il Segretario Generale, con proprio provvedimento, adotterà un sistema di calcolo del valore economico di ciascuna Elevata Qualificazione che si basa sui seguenti criteri:



1. complessità organizzativa valutata in relazione ai sotto elencati parametri:
  - a. numero dei dipendenti coordinati;
  - b. complessità e rilevanza connessa alla gestione di più uffici e/o servizi che rientrano nella direzione della Elevata Qualificazione;
  - c. complessità dei procedimenti e dei processi gestiti;
  - d. rilevanza e frequenza delle decisioni;
  - e. rilevanza delle relazioni con soggetti interni (Presidente, Giunta, Collegio revisori, OIV, dirigenti, altri utenti interni) e con soggetti esterni (fornitori, associazioni di categoria, enti pubblici e privati), riferita alla numerosità, frequenza e complessità;
  - f. grado di coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente e/o rilevanza e frequenza delle decisioni;
  - g. complessità specialistica connessa alla posizione (sono valutati gli aspetti giuridici, economici, tecnici, contabili, organizzativi e relazionali);
  - h. complessità del supporto fornito ad organi istituzionali politici o tecnici (Giunta, Consiglio, Collegio dei Revisori);
  - i. grado di coinvolgimento in attività di supporto rivolte ad altri settori dell'ente diversi da quello di appartenenza;
  - J. ampiezza della discrezionalità amministrativa connessa alla Elevata Qualificazione (valutata in relazione al contenuto tecnico giuridico e alla tempistica della sua adozione/esecuzione);
  
2. rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali:
  - a. responsabilità di gestione delle risorse economiche;
  - b. rilevanza dei procedimenti amministrativi e dei processi operativi presidiati nonché significatività delle attività e delle funzioni attribuite alla Elevata Qualificazione;
  - c. grado di responsabilità ed autonomia connessa alla Elevata Qualificazione ricoperta;
  - d. responsabilità connessa alla Elevata Qualificazione ricoperta (grado e tipologia di responsabilità derivante dal rischio gestionale ed amministrativo, assunto durante l'espletamento delle proprie funzioni, di incorrere in fattispecie di responsabilità e gravità delle connesse conseguenze);
  - f. livello delle competenze professionali richieste dal ruolo;
  
3. funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.



### TITOLO III

## DISCIPLINA RELATIVA AL CONFERIMENTO ED ALLA REVOCA DEGLI INCARICHI DI TITOLARITÀ DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

### *Art. 6 - Oggetto*

Il presente titolo definisce i criteri e la procedura per l'affidamento e la revoca degli incarichi di titolarità di Elevata Qualificazione anche per quanto attiene al rapporto fiduciario con la dirigenza di riferimento per il miglior svolgimento delle funzioni assegnate in relazione alla natura e alla caratteristica dei programmi da realizzare.

### *Art. 7 - Conferimento dell'incarico di titolarità delle Elevate Qualificazioni*

Il Segretario Generale: provvede alla formale istituzione delle Elevate Qualificazioni quale atto di micro organizzazione, nonché, previa procedura comparativa di tipo valutativo, provvede al conferimento della titolarità degli incarichi di Elevata Qualificazione al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

### *Art. 8 - Criteri generali per l'affidamento degli incarichi di Elevata Qualificazione*

1. Per il conferimento degli incarichi di titolarità di Elevata Qualificazione si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale ascritto all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del vigente sistema di classificazione.

### *Art. 9 - Requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico di titolarità della Elevata Qualificazione*

1. Possono ricoprire l'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione esclusivamente i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti, stabiliti secondo le effettive necessità di presidiare adeguatamente la titolarità della Elevata Qualificazione:

- A.** inquadrati nella Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del vigente ordinamento del personale dipendente del comparto contrattuale;
- B.** in servizio presso l'Ente a tempo pieno ed indeterminato;



- C. in servizio da almeno un anno presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari, qualora trattasi di prima assunzione. Non è considerata prima assunzione la progressione verticale in carriera, né la provenienza per mobilità da altro Ente nella stessa categoria. Anche i dipendenti provenienti da altri Enti per mobilità devono possedere la stessa anzianità di servizio nella stessa categoria, che può essere stata acquisita in tutto o in parte nell'Ente di provenienza o in altri Enti, fermo restando la necessità dell'accertamento, in fase di assegnazione della elevata qualificazione, dei requisiti culturali, attitudinali, capacità ed esperienza acquisiti nella mansione specifica.

Si fa presente che in caso di mancanza di candidature l'amministrazione potrà conferire l'incarico, in deroga al presente punto, al personale dell'Area dei Funzionari e Elevata Qualificazione valutando prioritariamente i dipendenti con maggiore anzianità di servizio.


- D. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che si trovano in aspettativa, in comando o che abbiano subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto negli ultimi due anni.
- E. in possesso di diploma, laurea, master, dottorato di ricerca e altri titoli di specializzazione post universitari e, per talune specifiche posizioni, in possesso di abilitazioni professionali e/o di iscrizione ai relativi albi, secondo le concrete necessità di assolvere adeguatamente alle prestazioni di titolarità della Elevata Qualificazione;
- F. in possesso di adeguata esperienza nelle funzioni ed attività da svolgere, acquisita nell'Ente, in altri enti pubblici, in enti ed aziende private o nell'ambito di ulteriori tipologie di attività, anche professionali, rilevabile anche dal curriculum professionale;
- G. oltre ai precedenti, possono essere individuati ulteriori requisiti ritenuti necessari per l'individuazione del titolare di Elevata Qualificazione al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di presidio della stessa. Gli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti devono essere attinenti e congrui alle caratteristiche dell'incarico da attribuire.

**Art. 10 - Procedura conoscitiva per il conferimento degli incarichi di titolarità di Elevata Qualificazione**

1. Il Segretario Generale rende conoscibile a tutti i potenziali interessati l'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi di titolarità di Elevata Qualificazione mediante "avviso scritto" pubblicato all'Albo camerale che vale come formale notifica.

2. L'Avviso contiene l'invito al personale interessato ed in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, a far pervenire entro 7 giorni un curriculum professionale, nella forma della dichiarazione sostitutiva, con indicati anche i seguenti ulteriori elementi conoscitivi:

- A. le Elevate Qualificazioni per le quali si propone la propria candidatura massimo 2;
- B. nel caso la candidatura sia posta per una Elevata Qualificazione con competenze e attività diverse dalle quelle finora svolte nell'ente vanno indicate sinteticamente le motivazioni.



**Art. 11 – Parametri per la valutazione comparativa ai fini del conferimento della titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione**

1. L'affidamento dell'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione, viene effettuato con provvedimento del Segretario Generale previa valutazione comparativa di tutti i dipendenti che hanno proposto la propria candidatura e in possesso dei requisiti necessari per il relativo conferimento dell'incarico.
2. Il Segretario Generale, sentiti i Dirigenti di riferimento, determina l'affidamento:
  - esaminando i *curricula* dei candidati;
  - valutando gli ulteriori elementi conoscitivi proposti dal candidato come previsto dall'art. 10, comma 2;
  - svolgendo, solo se necessario, un eventuale colloquio con il candidato sulle risultanze del *curriculum*.
3. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del CCNL 16/11/2022, tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, dell'esperienza lavorativa maturata, delle attitudini personali e della capacità professionale valutandoli in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nello svolgimento delle funzioni inerenti all'incarico con particolare riferimento agli obiettivi programmatici e ai risultati attesi, tiene, inoltre, conto dei requisiti culturali posseduti dal candidato.
4. Gli elementi che consentono una valutazione comparativa dei candidati sono misurati sulla base dei criteri sotto descritti:
  1. esperienza lavorativa maturata:
    - a. come ex posizione organizzativa/EQ;
    - b. come ex categoria D/Area dei funzionari e elevata qualificazione;
  2. attitudini personali e capacità professionale valutati in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare sulla base:
    - a. del grado di competenza specialistica e professionale richiesta;
    - b. della capacità di gestione delle risorse umane;
    - c. della capacità relazionale con organi camerali, dirigenti, colleghi e utenti;
    - d. della capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi e gestionali;
    - e. capacità di gestire processi e servizi innovativi in ambito digitale;
    - f. dell'autonomia e capacità organizzative in ordine alla programmazione e controllo delle attività e delle risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate;
    - g. della capacità di gestire progetti, prevenire e risolvere i problemi e proporre soluzioni adeguate;



3. requisiti culturali posseduti. Saranno valutati:

- a. diploma
- b. laurea triennale
- c. laurea magistrale
- d. master di I°
- e. master di II° livello
- f. dottorato di ricerca
- g. attestati di formazione
- h. periodi di iscrizione in albi/abilitazioni professionali e/o pubblicazioni specialistiche

si valuteranno i titoli di studio solo se attinenti alla Elevata Qualificazione alla quale il candidato partecipa per la selezione.

#### ***Art. 12 – Durata e rinnovo degli incarichi di Elevata Qualificazione***

1. L'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione ha, di norma, durata almeno annuale e, comunque, non superiore a tre anni decorrenti dalla data di affidamento dello stesso.
2. L'incarico di durata inferiore ai tre anni può essere prorogato, una sola volta, fino alla durata massima di tre anni dalla data di primo affidamento dello stesso.
3. L'incarico, alla scadenza, può essere rinnovato, previo esperimento della procedura conoscitiva di cui al precedente art. 11 e tenendo conto, oltre che del budget economico disponibile, anche dei risultati ottenuti e delle valutazioni annuali riportate dal titolare dell'incarico venuto a scadenza.

#### ***Art. 13 – Gestione interinale della Elevata Qualificazione in caso di titolare assente o impedito***

1. In caso di assenza o di impedimento del titolare di Elevata Qualificazione pari o inferiore a sessanta giorni, le relative funzioni vengono riassunte dal dirigente della struttura di riferimento.
2. In caso di assenza continuativa o di impedimento superiore a sessanta giorni la titolarità di Elevata Qualificazione può essere affidata interinalmente al titolare di altra Elevata Qualificazione.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico accessorio da riconoscere per l'affidamento dell'incarico interinale di cui sopra, si applicano le vigenti norme.
4. Il valore dell'incremento della retribuzione di risultato, ai sensi della norma contrattuale sopra



richiamata, viene determinato, dal Segretario Generale, sentito il Dirigente competente, nell'ambito di una percentuale determinata tra il 15% ed il 25% del valore di posizione riconosciuto alla Elevata Qualificazione oggetto di conferimento interinale.

5. La determinazione del predetto integrativo economico, nell'ambito delle percentuali sopra richiamate, deve tener conto dei seguenti parametri, contrattualmente definiti:

- A. Complessità delle attività di competenza della Elevata Qualificazione la cui titolarità risulta interinalmente affidata;
- B. Responsabilità correlate all'incarico interinale conferito;
- C. Grado di raggiungimento degli obiettivi affidati in relazione all'incarico aggiuntivo assegnato.

7. Nell'anno di affidamento dell'incarico di titolarità interinale e nell'anno di cessazione degli effetti dell'incarico stesso, il valore percentuale della retribuzione di risultato aggiuntiva, di cui al presente articolo, è riconosciuta proporzionalmente al periodo temporale di effettivo esercizio.

#### ***Art. 14 – Revoca dell'incarico di titolare di Elevata Qualificazione***

1. Gli incarichi di titolarità della Elevata Qualificazione possono essere revocati, dal Segretario Generale, anche su proposta del Dirigente competente, prima della scadenza dell'incarico stesso, con atto scritto e motivato, nei seguenti casi:

- A) mutamenti organizzativi che ne impongono la revoca anticipata;
- B) valutazione negativa della performance individuale;
- C) venir meno delle condizioni fiduciarie dell'affidamento.

2. Nei casi di revoca sopra indicati, prima della formalizzazione del relativo provvedimento, il Segretario Generale provvede all'acquisizione, in contraddittorio e con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato o con supporto di persona di propria fiducia, degli elementi di difesa relativi alla valutazione negativa della prestazione individuale, nonché all'acquisizione di eventuali osservazioni prodotte in relazione alla trasformazione organizzativa che ha dato luogo alla revoca dell'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione già conferito.

3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 16/11/2022 da parte del dipendente titolare.

4. La revoca dell'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione motivata dalla valutazione negativa della performance individuale deve risultare dall'applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Ente, in modo tale che gli esiti negativi della valutazione prodotta siano fondati su elementi oggettivi e trasparenti, secondo le metodiche di valutazione della





performance individuale utilizzate dall'amministrazione. Tale sistema di valutazione deve presentare apposite soglie di apprezzamento che corrispondano alla valutazione negativa delle prestazioni.

5. E' revocato dall'incarico, senza diritto di reintegro nella posizione, il titolare di elevata qualificazione comandato o distaccato presso altro Ente, collocato in aspettativa per un numero uguale o superiore ai 60 giorni, ovvero collocato in congedo, al di fuori dei casi di:

- congedo di maternità o per motivi di salute
- aspettativa connessa a gravi motivi di salute.

#### ***Art. 15 – Procedimento di revoca dell'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione***

1. L'adozione del provvedimento revocatorio dell'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione deve essere preceduta da apposito procedimento di accertamento che assicuri partecipazione e garanzia di tutela del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione.


2. Sulla scorta dei presupposti revocatori di cui al precedente art. 14, il Segretario Generale, anche su proposta del Dirigente competente contesta, con atto scritto e motivato, i casi di revoca previsti dal comma 2 e comma 5 entro quindici giorni rispettivamente:

- dall'accertamento dell'esito negativo della valutazione della predetta performance;
- dall'introduzione della modifica organizzativa;
- dalla richiesta di comando o distaccato presso altro Ente;
- dalla richiesta di collocazione in aspettativa per un numero uguale o superiore ai 60 giorni;
- dalla richiesta di collocazione in congedo, al di fuori dei casi di congedo di maternità.

3. La contestazione e la comunicazione di cui al precedente comma devono essere adeguatamente motivate ed accompagnate dai relativi documenti di corredo in modo tale da consentire ogni utile difesa o valutazione del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione interessato.

4. Il titolare di Elevata Qualificazione destinatario della contestazione o della comunicazione di cui al comma 2, viene convocato, al fine di poter esercitare il diritto di difesa, con un preavviso di almeno 15 giorni.

5. Il titolare di Elevata Qualificazione può farsi assistere, nel corso dell'audizione a difesa o partecipativa, ai sensi dell'art. 14, comma 2.



6. Il termine di conclusione del procedimento di revoca deve essere concluso, inderogabilmente, entro sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della contestazione o della comunicazione di cui al comma 2 e comma 5.

7. Il dipendente titolare d'incarico di Elevata Qualificazione può richiedere, per gravi motivi, che l'incontro sia differito, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente, non superiore, comunque, a quindici giorni.

8. Entro il termine perentorio prescritto dal comma 6 il Segretario Generale, ad esito dell'istruttoria condotta, deve adottare l'atto motivato di revoca dell'incarico di titolare di Elevata Qualificazione o, laddove abbia accertato i relativi presupposti, di proscioglimento rispetto alla contestazione mossa, o di conferma degli effetti dell'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione in atto nel caso di modifica organizzativa, o della presenza di congedo di maternità in caso di congedo, o di gravi motivi di salute in caso di aspettativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, comma 4, secondo periodo, del presente Disciplinare.

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### ***Art. 16 – Abrogazione di norme regolamentari ed entrata in vigore***

1. Sono abrogate tutte le previsioni camerali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare.

2. Il presente Disciplinare entra immediatamente in vigore.